

I.C. "L. DA VINCI" - CASTELFRANCO DI SOTTO(PI)
Prot. 0005320 del 02/07/2024
II-10 (Entrata)




IL SINDACATO DELLE PERSONE

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (LEGGE 86/2024)

Guida a cura della UIL

Servizio Lavoro, Coesione e Territorio





Il contenuto della Legge n. 86/2024

Il testo di legge si compone di **11 articoli**.

ARTICOLO 1 (Finalità)

L'articolo 1 fissa **le finalità della Legge** e in particolare:

- definisce **i principi generali per l'attribuzione** alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione;
- **Il trasferimento di funzioni**, conseguente all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, è consentito subordinatamente alla determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 1 (Finalità)

In particolare, si **definiscono i principi generali** per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo.

Si definisce l'attribuzione di ulteriori **funzioni alle Regioni relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale.**

La **devoluzione di ulteriori materie** è consentita **subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali**, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli Enti Locali.

ARTICOLO 2

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

Prevede che **sia la Regione**, sentiti gli Enti Locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, **a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.**

L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare, avvia il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.

Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.

L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una o più materie.

Lo schema di intesa preliminare, negoziato tra Stato e Regione e corredato da una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie.

ARTICOLO 2

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

Lo schema di intesa preliminare, dopo la sottoscrizione, è immediatamente **trasmesso alla Conferenza unificata** che dovrà esprimere il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorsi i sessanta giorni, lo schema di intesa preliminare è immediatamente **trasmesso alle Camere** per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata e della Commissione parlamentare per le questioni regionali o, comunque, una volta decorso il termine di sessanta giorni per l'espressione del parere di quest'ultima, predispone **lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario.**

ARTICOLO 2

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli Enti Locali.

Con lo schema di intesa definitivo, **il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un Disegno di Legge di approvazione dell'intesa.**

Il Disegno di Legge con allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 3

(Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

Per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi.

Gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

ARTICOLO 3

(Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

Si specifica quali sono le **materie oggetto della determinazione dei LEP**

- norme generali sull'istruzione;
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- governo del territorio;

ARTICOLO 3

(Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Queste le materie oggetto di LEP e di devoluzione a cui si aggiungono altre **materie non soggette ai LEP**: organizzazione della giustizia di pace; rapporti interni della Regione con l'Unione europea; commercio con l'estero; professioni e vigilanza su Ordini; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

ARTICOLO 4 (Trasferimento delle funzioni)

Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può essere effettuato soltanto **dopo la loro determinazione dei relativi costi e fabbisogni standard.**

Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie** volte ad assicurare i LEP sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese.

Il trasferimento delle **altre funzioni**, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure della presente Legge, dalla data della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 5

(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

Si disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, con il compito di **formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie** per l'esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento.

I **criteri di determinazione** di tali beni e risorse, così come le modalità di finanziamento delle suddette funzioni dovranno essere definiti nell'ambito dell'intesa tra Stato e Regione.

Il **finanziamento** dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale a uno o più tributi erariali.

ARTICOLO 6

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione, in attuazione dell'autonomia differenziata, **possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane** dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Restano in ogni caso ferme le funzioni fondamentali degli Enti Locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie.

ARTICOLO 7

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

Le intese indicano la propria **durata**, che comunque non può essere superiore a dieci anni.

Alla scadenza del termine di durata le intese **si intendono rinnovate per un uguale periodo**, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Le intese prevedono, inoltre, **i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia**, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabili alla Regione sulla base del monitoraggio dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la **cessazione integrale o parziale dell'intesa**, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

ARTICOLO 8 (Monitoraggio)

La Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali procede annualmente alla **valutazione degli oneri finanziari derivanti**, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

La Commissione paritetica provvede, altresì, annualmente alla **ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi** compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni.

Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno **scostamento** dovuto alla variazione dei fabbisogni, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili.

ARTICOLO 9

(Clausole finanziarie)

Dall'applicazione della Legge e delle intese **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione (sistema di perequazione).

ARTICOLO 9 (Clausole finanziarie)

Le intese **non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni**, anche in relazione a eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP.

È comunque **garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante**.

Per garantire il coordinamento della finanza pubblica, si prevede anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

ARTICOLO 10

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

Anche **nei territori delle Regioni che non concludono le intese**, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali anche attraverso:

- l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

ARTICOLO 10

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

- l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;
- l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.



La posizione della UIL

Riflessioni di carattere generale

Per noi **l'autonomia differenziata è un processo che non porta ad effettivi benefici** nel breve e soprattutto nel medio e lungo termine, **a tutti i cittadini, compresi quelli delle cosiddette "Regioni ricche"**.

A nostro avviso vanno invece respinte le differenziazioni perché si rischia di **creare le diseguaglianze quale elemento propulsivo e di competitività** per questo o quel territorio.

E' una riforma, la più «delicata» degli ultimi anni, insieme a quella sul premierato, per gli assetti istituzionali e mette a serio rischio il godimento dei diritti civili e sociali.

Dobbiamo invece creare un Paese più unito, più eguale, più giusto, più coeso. Per questo vanno introdotti, erga omnes i costi e i fabbisogni standard, finalizzati a finanziare i Livelli Essenziali delle Prestazioni, per assicurare i diritti di cittadinanza in tutte le aree del Paese.



Riflessioni di carattere generale

Occorre innanzitutto **definire con precisione e chiarezza chi fa che cosa**, tra Stato e Enti Territoriali, assegnando senza ambiguità e sovrapposizioni i compiti ai diversi livelli di governo e **riducendo allo stretto indispensabile le competenze condivise**.

Allo stesso tempo, occorre **assicurare l'invarianza del prelievo complessivo e coniugare le esigenze di solidarietà e di perequazione** dei territori più svantaggiati.

Riflessioni di carattere generale

Con l'autonomia differenziata non solo non si pone riparo alle disfunzioni delle Regioni, ma al contrario **si accentuano le inefficienze complessive del sistema** fino ad arrivare vicino alla disgregazione del nostro già fragile Stato nazionale.

Dobbiamo, poi rifuggire dalla logica del neo centralismo regionale, perché forte è il rischio di creare sistemi regionali non coordinati.

L'autonomia differenziata **rischia di mettere in discussione definitivamente il carattere pubblico e nazionale dell'istruzione** e di conseguenza **mina, alla radice, le basi dei diritti di cittadinanza.**

Riflessioni di carattere generale

Le scuole potranno avere docenti regionali, programmi differenziati, concorsi locali. Fisseranno ogni anno il fabbisogno occupazionale e di conseguenza potranno indire bandi locali e assumere direttamente il personale scolastico, che sarà dipendente delle Regioni e non dello Stato.

Quindi **addio Contratto nazionale di lavoro e addio all'unitarietà dell'insegnamento.**

E dietro l'angolo è grande la tentazione di qualche forza politica di reintrodurre le **"gabbie salariali"**, magari approfittando dell'iter legislativo sul salario minimo.

Quindi ci domandiamo: è sensato decentrare anche l'istruzione a Regioni che hanno mostrato e mostrano una certa incapacità a gestire il sistema sanitario?

Riflessioni di carattere generale

Per noi ci sono **diritti fondamentali delle persone che non possono e non devono essere oggetto di autonomia differenziata**: ci riferiamo al diritto all'istruzione, al diritto alla salute e sicurezza, al diritto al lavoro. Sono diritti centrali al pari di quelli civili del voto, della libertà, della partecipazione, del rispetto della dignità.

La sfida è quella di **coniugare "efficienza", "qualità" e "partecipazione"**.

ARTICOLI 1 e 2

In oltre venti anni, il Parlamento non si è mai preoccupato di approvare una legge per l'attuazione dell'articolo 116, comma terzo.

Ora, l'attesa sembra essere terminata e anzi, **si corre a "perdifiato"**.

Noi crediamo che **un percorso così delicato non possa essere fatto con la fretta** perché, come dice un proverbio, «la gatta frettolosa fa i gattini ciechi».

Del resto, anche solo per l'attuazione del ben più fondamentale art. 119 (federalismo fiscale), il cui processo di attuazione non è ancora terminato, ci sono voluti dieci anni. Per quanto riguarda il processo di attivazione della richiesta di autonomia differenziata, la Legge rimanda agli statuti regionali.

Si potrà dunque procedere, sia attraverso una semplice delibera di Consiglio, sia attraverso, per esempio, l'indizione di un referendum regionale, sempre che lo statuto di quella Regione lo preveda?

ARTICOLI 1 e 2

Non è una cosa indifferente se si sceglie la strada del referendum: quantomeno avremo una partecipazione della cittadinanza.

Non si fa menzione, invece, di **criteri tecnici minimi per la richiesta**. Per esempio, non si richiede che la Regione richiedente abbia i conti in ordine o non sia stata commissariata in precedenza per la gestione delle materie di cui fa richiesta.

ARTICOLI 3 e 4

E' uno degli elementi cruciali dell'autonomia differenziata.

I LEP devono essere determinati dal Parlamento e garantiti sull'intero territorio nazionale. Riguardano materie "concernenti i diritti civili e sociali": tuttavia, anche su questo si è in ritardo di oltre 20 anni.

La Legge prevede che, prima di procedere all'intesa, debbano essere definiti tali LEP.

Una previsione doverosa, naturalmente, ma smentita dalla possibilità che Governo e Regioni possano procedere all'intesa, nelle more di una decisione parlamentare entro i ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di attuazione.

Fino alla definizione dei LEP, quindi, l'accordo prevedrebbe un finanziamento basato sulla spesa storica per quella competenza trasferita?

ARTICOLI 3 e 4

Preoccupa il fatto che la norma sia stata fatta **ad invarianza di risorse** e quindi, il passaggio dalla spesa storica alla spesa standard rischia di penalizzare tutti i territori, soprattutto al Sud, in cui non venivano erogati negli anni passati alcuni servizi.

Ad esempio, se un Comune con la spesa storica non disponeva di un asilo nido, con il passaggio ai costi standard non disporrà di finanziamenti per questo servizio, se non facendo ricorso ai tributi propri (aumenti di tasse locali).

E' stato ufficialmente istituito il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, preliminari per l'autonomia differenziata, che supporterà il lavoro della cabina di regia governativa.

E indovinate? Il tutto senza prevedere neanche una consultazione delle parti sociali. Ma già, per questo Governo la partecipazione è un optional.

ARTICOLI 3 e 4

Si può dare alle Regioni anche la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali?

È giusto potenziare i meccanismi di partecipazione regionale alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e delle iniziative dell'Unione europea, quando a Bruxelles dovremmo parlare con un unico linguaggio?

Pensiamo veramente che sia sensato dare in via esclusiva la potestà legislativa sulle politiche attive e sulla sicurezza e salute sul lavoro?

Non ci meravigliamo più di tanto visto che, con quanto fatto dal Governo con l'ultimo decreto PNRR su salute e sicurezza e sul contrasto al precariato e lavoro nero, ci sembra di potere affermare che la "montagna abbia partorito il topolino".

Nonostante alcune nostre proposte siano state accolte, **c'è ancora molta, ma molta strada da fare.**

Per noi, infatti, deve restare allo Stato tutto ciò che travalica la dimensione territoriale di azione.

ARTICOLO 5

Tra le fonti di finanziamento **spariscono i tributi propri**, mentre sono confermate “la riserva di aliquota o le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l’integrale finanziamento delle funzioni trasferite”.

In altre parole, **lo Stato dovrebbe occuparsi di finanziare non solo le competenze trasferite fino al soddisfacimento dei LEP, ma l’intero servizio offerto dalla Regione** togliendo risorse importanti ad altre Regioni o per la perequazione.

Ciò entra anche in contrasto con i principi del federalismo fiscale fissati dalla legge 42/2009 sul principio della responsabilizzazione degli Amministratori Locali.

Tra l’altro, siamo in presenza di una legge, quella sull’attuazione del federalismo (figlia diretta della riforma del Titolo V), sia amministrativo che fiscale, che non è stata realizzata.

ARTICOLO 5

Difatti, sul tema della **perequazione e della fissazione dei LEP e LEA**, la Legge 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale **è ancora un'incompiuta**.

Con questa Legge, attraverso i due principali Decreti attuativi sul fisco municipale e quello regionale e provinciale si sono manovrati soltanto i tributi di quegli Enti con aumenti di aliquote.

I dati, da questo punto di vista, sono emblematici: **tra IRPEF Regionale e Comunale si è passati da un esborso medio pro capite di 389 euro nel 2009 ai 620 euro medi nel 2021, con un aumento del 59,4%.**

La spesa di Regioni ed Enti Locali è passata dai 207 miliardi di euro del 2002 agli oltre 275 miliardi del 2021, con un aumento del 27,5%.

È questo il nocciolo della questione da tenere in debito conto e non la distribuzione di ulteriori poteri e funzioni alle Regioni.

ARTICOLO 6

Si tratta di un **articolo solo apparentemente marginale**, in quanto le intese tra Stato e Regioni si sviluppano non attorno alle competenze legislative, quanto alle competenze amministrative.

Ciò significa che **l'autonomia differenziata non si basa sulla «devoluzione» di poteri legislativi** di programmazione propri delle Regioni, **bensì su poteri amministrativi e gestionali** delle materie oggetto dell'intesa per l'autonomia differenziata.

ARTICOLO 7

Si interviene sulla **durata delle intese** che viene prevista come facoltativa (può essere prevista dal singolo accordo).

Forse **sarebbe meglio stabilire una durata minima e massima delle intese**, con possibilità di rinnovo e lasciare ai singoli accordi la possibilità di verifiche periodiche.

Sarebbe, inoltre, utile assegnare una **clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale** al Governo che, in circostanze straordinarie, potrà recedere anche unilateralmente dall'intesa.

ARTICOLO 9

La Legge 86/2024 indica che il passaggio dalla spesa storica ai costi standard **non deve implicare nuovi o maggiori oneri a carico** della finanza pubblica.

E', questa, una cosa dirimente.

Quindi, come finanzieremo i LEP e come garantiremo i diritti di cittadinanza a tutti e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale **se non ci sono risorse aggiuntive?**

Qui rischiamo di non garantire i LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

E la previsione di una perequazione per i territori a minore capacità fiscale **è molto vaga e non viene quantificata.**

Riusciremo ad assicurare gli asili nido nel Sud? E il tempo pieno? E riusciremo a garantire il trasporto pubblico locale?

Ecco: il dilemma sull'autonomia differenziata sta tutto qui, nella definizione dei LEP e LEA come abbiamo prima visto e come vedremo nel sistema di perequazione.

ARTICOLO 10

L'art. 10 è forse l'articolo **più «delicato»** in quanto si affronta il «tema dei temi» rappresentato dalla **perequazione**.

La Legge **non istituisce un fondo perequativo** e si limita a stabilire l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali.

Quindi si interviene sul Fondo Sviluppo e Coesione che, ricordiamo, è l'unico strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali che ha una ripartizione territoriale dell'80% al Mezzogiorno.

ARTICOLO 10

Per noi **va istituito un fondo di perequazione senza vincoli di destinazione**, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, come stabilito dall'articolo 119 terzo comma della Costituzione.

Inoltre **va fatta una puntuale analisi sulle sperequazioni infrastrutturali materiali ed immateriali**, che riguardano soprattutto il Sud del Paese, ripristinando e potenziando nella dotazione finanziaria il fondo di perequazione infrastrutturale appena azzerato con la Legge di Bilancio di quest'anno.